Contratto di Assicurazione
convenzione leasing strumentale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato all'Utilizzatore prima della sottoscrizione del contratto.

Polizza Leasing Strumentale (aziende)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

ZURICH
Leasing convenzione

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n.I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulato con Caterpillar Financial Corporacion Financiera S.A.

Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa presente in polizza è per:

✓ I danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso

✓ La copertura opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla copertura "Danni Diretti", è relativa ai danni a terzi verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Le garanzie si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;**
- ✗ **I danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente;**
- ✗ **I danni di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;**
- ✗ **I danni causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza;**
- ✗ **I danni verificatisi in occasione di atti di guerra;**
- ✗ **I danni verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari.**

Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni sono i danni:

- ! **di deperimento, logoramento, che siano naturale conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- ! **a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31/12 dell'anno di costruzione;**
- ! **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- ! **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.**

In riferimento ai danni a terzi:

- ! **i danni da furto;**
- ! **i danni da inquinamento in genere.**

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.

Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire alla compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
  Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla compagnia o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie ai beni assicurati).
  In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento di rischio, la compagnia potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste dal contratto.
- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto alla compagnia o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
  L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede all'inizio di ciascuna annualità assicurativa il pagamento anticipato del premio ed è soggetto a regolazione periodica nel caso in cui il premio dovuto, derivante dai beni entrati in copertura durante il periodo, sia superiore a quello versato; fermo l'obbligo di corrispondere l'intero premio, è possibile chiedere il frazionamento in più rate intermedie. In caso di pagamento frazionato del premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I beni assicurati hanno durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le parti, e non sono tacitamente rinnovabili.

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del conduttore o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la compagnia può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni; la compagnia rimborserà entro i 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Polizza Leasing convenzione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Leasing strumentale per la copertura dei beni strumentali oggetto di contratto di leasing

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.
Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa sempre presente in polizza è per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate e per i danni a terzi (se attivata la garanzia) verificatisi in relazione alla proprietà del bene assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO	
Property risks	La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
Property risks (escluso furto e rapina)	La compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento (escluso furto e rapina).
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Maggiori costi per trasporti aerei	La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose.

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	La compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose.
Colpa grave	La garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'assicurato.
Dolo e colpa grave	La compagnia risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave del conduttore.
Deroga alla regola proporzionale	La compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; la somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 20% annuo.
Terremoto	La compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Danni alle cose	Sono esclusi i danni: • di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; • causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza; • causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del conduttore; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; • verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate; • verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.
Responsabilità civile verso terzi	Non sono considerati terzi: • il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi; • le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. L'assicurazione non comprende: • i danni, cui debba rispondere il conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; • i danni alle cose date in locazione dall'assicurato;

	• i danni da furto; • tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; • i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'assicurato e/o conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; • i danni da inquinamento in genere; • i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate; • i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Condizioni valide per entrambi le sezioni	La compagnia **non è obbligata** per i danni: • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o per connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o di sabotaggi, salvo che il conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive salvo che il conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • indiretti da qualsiasi causa originati.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** Il contraente o l'assicurato o i loro aventi diritto devono sempre denunciare il sinistro per iscritto alla compagnia o al proprio intermediario assicurativo entro 3giorni da quando lo stesso si è verificato o da quello in cui ne hanno avuto conoscenza o non appena ne abbiano la possibilità. Devono anche fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della compagnia prima della riparazione, con spese a carico della compagnia nel limite dell'art. 1914 c.c. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.) Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia danni alle cose, devono: • in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, nei 5 giorni successivi, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta dello stesso, inoltrando poi copia del tutto alla compagnia; • conservare, a proprie spese, le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno; • fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute per evitarlo o diminuirlo. Dopo la denuncia del sinistro si può iniziare la riparazione del danno, ma non si può modificare lo stato delle cose se non dopo l'ispezione del perito della compagnia, salvo che siano decorsi 8 giorni da quando quest'ultima ha ricevuto la detta denuncia e la mancata ispezione non sia dipesa dal contraente e dall'assicurato. Il contraente o l'assicurato, in caso di sinistro che riguarda la garanzia responsabilità civile verso terzi, devono: • inoltrare, nel più breve tempo possibile dopo la denuncia, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro impegnandosi a raccogliere tutti gli elementi di difesa e, se la compagnia lo richiede, ad effettuare un componimento amichevole.
	Assistenza diretta/in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese La trattazione dei sinistri è effettuata esclusivamente dalla compagnia.

	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	**Pagamento del sinistro** Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia paga l'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di terzi. Se è iniziato un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando il contraente o l'assicurato dimostrino che l'evento non è stato causato da loro dolo. La valutazione del danno è effettuata direttamente tra la compagnia (o un perito da questa incaricato) e il contraente/l'assicurato o a mezzo di perizia contrattuale. Rimane comunque ferma la possibilità per il contraente/assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i sessanta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	L'assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il conduttore o per l'inadempienza di quest'ultimo, restando convenuto che l'assicurato sopporta l'onere del premio annuo in pro-rata e per il periodo di effettiva copertura.

A chi è rivolto questo prodotto?

Si rivolge agli utilizzatori di beni strumentali oggetto di contratto di leasing stipulato con Caterpillar Financial Corporacion Financiera S.A.

Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**

  La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13,16%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia** **Ufficio Gestione Reclami** **Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano** **Fax numero: 02.2662.2243** **E-mail: reclami@zurich.it** **PEC: reclami@pec.zurich.it** È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito **www.zurich.it** nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **IVASS** **Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma** **Fax 06.42133206** **Pec: ivass@pec.ivass.it** **Info su: www.ivass.it** Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito **www.zurich.it**. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Conduttore:** il locatario (denominato anche utilizzatore) delle cose assicurate e avute in locazione dall'Assicurato;
- **Assicurato:** Il locatario e locatore delle cose assicurate (cioè Caterpillar Financial Corporation Financiera S.A., E.F.C.S.U., Succursale Italiana)
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Beni strumentali:** s'intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.
- **Beni "Fuori sagoma"** Beni speciali, così come definiti dall'art. 61 del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

ZURICH®

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto fra le Parti quanto segue:

l'Assicurato e la Società assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, con le modalità e i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d'ora innanzi chiamate cose - appartenenti alle categorie di cui all'elenco delle cose assicurabili, che l'Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conduttori.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione: natanti e cose su di essi installate - aeromobili e cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale.

Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo tra l'Assicurato e la Società. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l'Assicurato deve preventivamente interpellare la Società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Società assicuratrici.

La convenzione ha la durata pattuita tra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore a due anni, e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno DUE (COME DA APP 26) mesi prima della scadenza.

Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito all'art. 25 - Recesso in caso di sinistro.

L'assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduttori, da qualunque evento non espressamente escluso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Conduttore;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;

i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

j) derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.

Art. 3 - Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo, imponibile di:

- Nel caso di locazione di beni nuovi al valore a nuovo comprese le spese di trasporto, montaggio, ossia il valore, al netto d'I.V.A., rilevato dalla fattura d'acquisto del bene;
- Nel caso di locazione di beni usati e/o revisionati al valore, al netto d'I.V.A., rilevato dalla fattura d'acquisto del bene.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;

le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);

c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;

copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) d)conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l'Assicurato abbia adempiuto gli obblighi di cui all'art. 4;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:
   1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
   2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
   3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

   Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).

b) Nel caso di danno non riparabile:
   1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3
   2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

   Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

   Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Si conviene che non verrà applicato alcun degrado per vetustà e/o deperimento per uso o altra causa per sinistri avvenuti nei primi 180 giorni di copertura assicurativa.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.

Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'articolo esclusioni punto b) 2 delle condizioni particolari aggiuntive.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

GARANZIA ESCLUSA

Art. 11 - Rischi assicurati

La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Conduttore.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;

b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

a) i danni, cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;

b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 14 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, ne spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 15- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 16 - Disciplina del contratto

L'Assicurato si obbliga ad inviare alla Società l'elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate, salvo quelle assicurate direttamente dal Conduttore; tale elenco deve contenere i seguenti dati:

a) ragione sociale, e indirizzo del Conduttore;

b) i dati atti a identificare inequivocabilmente la cosa, quali marca, tipo, modello e numero di matricola;

c) il valore delle singole cose come indicato dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

d) il tasso annuo previsto per la cosa assicurata

e) Premio annuale per ogni contratto di Leasing (tasso annuo di polizza), FErmo restando che la copertura assicurativa è operante per tutta la durata di ogni singolo Leasing; (COME DA APP 37)

f) la data in cui è entrata in copertura la cosa;

g) la durata della copertura assicurativa.

h) Il numero di contratto di leasing.

La frequenza e le modalità con cui i suddetti dati vanno comunicati sono fissare da apposita Condizione Particolare.

Art. 17 - Durata, effetto e scadenza della copertura

Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le Parti.

Le singole coperture assicurative alla scadenza di ogni singolo contratto di locazione non sono tacitamente rinnovabili. Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono comunque coperte dalla Società purché non siano trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui la cosa ha iniziato ad essere in rischio per l'Assicurato e purché i relativi contratti di locazione siano stati sottoscritti. L'Assicurato si impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, l'Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, informa la Società di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al precedente Art. 16.

L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l'Assicurato sopporta l'onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro con il minimo di 3/10.

Qualora l'elenco delle operazioni di leasing riporti una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Art. 18 - Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio (COME DA APP 37 E 51)

Al perfezionamento della polizza convenzione, l'Assicurato versa alla Società l'importo stabilito in polizza quale premio lordo annuo minimo anticipato.

Allo scadere di ogni mensilità assicurativa la Società emette un atto che comprende la liquidazione relativa ai premi maturati, costituita dai premi di tutte le cose entrate in copertura assicurativa nel corso della mensilità appena trascorsa.

Se il premio imponibile della liquidazione risulta maggiore del premio imponibile minimo versato, l'Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio e su questa sono aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento; detto conguaglio dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla presentazione dell'atto di regolazione premio da parte della Società.

Art. 19 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 20 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Art. 21 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 22 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio, non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 23 - Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Pagamento dell'indennità - Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo esclusioni punto b) 2 delle condizioni particolari aggiuntive. Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

Art. 25 - Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dalla singola applicazione colpita d sinistro o dall'intera convenzione ferma la copertura per le applicazioni in essere sino alla loro scadenza, con preavviso di giorni 60 da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata. Trascorsi 60 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 26 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società; spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Art. 27 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 28 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 29 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1 - Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

2 - Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere

A maggior precisazione delle condizioni Generali di Assicurazione:

a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego , solo in occasione di trasporto o trasferimento.

3 - Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

4 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici

Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una Ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

5 - Danni da Furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.

   Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

   Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.

6 - Macchine e impianti assicurabili a condizioni speciali

Fermo quanto disposto dalla premessa di convenzione si precisa che le seguenti cose, se pure escluse dall'elenco delle cose assicurabili, possono essere assicurate previo accordo con la Società:

1) Attrezzatura di varo.
2) Macchine ed impianti sperimentali o prototipi.
3) Macchine e attrezzature agricole.
4) Ripetitori Radio-TV.
5) Macchine distributrici di ogni genere.
6) Macchine e impianti per sale giochi.
7) Impianti per discoteche.
8) Strumenti musicali in genere.

CONDIZIONI SPECIALI

(Valide solo se espressamente richiamate)

A - Maggiori costi per trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di EUR //////////////.= e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE.

B - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. 20 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 20 comma a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto 20% (procento) sull'ammontare del danno con un minimo di Eur 2.500,00.

Relativamente ai veicoli cosi definiti fuori sagoma lo scoperto s'intende ridotto al 10% con il minimo di Eur 5.000,00

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a Eur 2.500.000,00=

Tasso annuo addizionale //// %°.

C - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito, nella scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro (Eur. 5.000,00 per singolo contratto di leasing ed Eur. 50.000,00 per durata di polizza).

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

D - Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

D1 - Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.

E - Limite di risarcimento

Il limite di risarcimento per ogni evento e per ubicazione viene stabilito come indicato nelle condizioni particolari aggiuntive.

F - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione e a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente Condizione Speciale:

"Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 20% (procento) dell'indennizzo dovuto. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida".

Il tasso annuo netto in aumento per tali apparecchiature è del //// %.

G - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 2 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a Eur 5.000.000,00

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% della somma assicurata in polizza con un minimo di Euro 2.500,00

Si precisa che ogni sinistro da terremoto s'intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Tasso annuale addizionale: T.C.%°.

H - Integrazione premio minimo

A parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato si impegna ad integrare, allo scadere del semestre, il premio minimo previsto in polizza qualora a quella data i premi maturati di cui al paragrafo a) superassero detto premio minimo.

I - Colpa grave

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'Assicurato.

L - Dolo e colpa grave

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave del Conduttore.

In caso di sinistro causato da dolo del Conduttore, a parziale deroga di quanto disposto all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la determinazione dei danni sarà effettuata ponendo come limite massimo di risarcimento il capitale residuo della cosa dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro.

M - Invio delle applicazioni

A precisazione di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato si obbliga ad inviare alla Società le applicazioni riguardanti le operazioni di Leasing con frequenza mensile.

N - Somme assicurate - Deroga alla regola proporzionale

Premesso, che le somme assicurate corrispondono alla fattura d'acquisto delle cose cui si riferiscono, la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 20% annuo con il massimo cumulato del 73% (per contratti triennali).

ACCORDO FRA LE PARTI

L'Assicurato/Conduttore dà atto che le condizioni tutte di polizza (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione dei seguenti scoperti:

- 20% con il minimo di € 2.500,00 per sinistri da furto o eventi sociopolitici.
  La percentuale dello scoperto sarà ridotta al 10% (fermo il minimo) qualora il bene assicurato sia dotato di impianto antifurto Meck Lock o Cat MSS dimostrabile con apposita documentazione
- 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistri riconducibili ad ogni altra causa.
- 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistri da furto che colpiscano, a titolo esemplificativo e non limitativo, i sotto indicati modelli così definiti "FUORI SAGOMA" , indipendentemente dalla dotazione o meno di impianto di antifurto:

- ESCAVATORI CINGOLATI MODELLI DAL CAT 325 AL CAT 385
- TRATTORI CINGOLATI MODELLI DAL D6 AL CAT D10
- DUMPER
- PALE GOMMATE MODELLI DAL CAT 960 AL CAT 988

Si conviene altresì che non verranno indennizzati importi superiori a:

- per sinistri derivanti da eventi catastrofali in genere: € 500.000,00 per singolo ente, € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

- per sinistri derivanti da eventi sociopolitici e ogni altra causa: € 500.000,00 per singolo ente, € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

2. PAGAMENTO DELL'INDENIZZO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 10 si conviene che potrà esser richiesto all'Assicurato il Certificato Chiusa Inchiesta solo nel caso in cui risultino esplicitamente iscritti nel registro degli indagati l'Utilizzatore e/o il Detentore del bene o persone a loro riconducibili.

3. BUONA FEDE

A parziale deroga degli artt. 15 e 17 delle C.G.A. si conviene tra le Parti che, le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, ledichiarazioni del Contraente, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

4. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un accontopari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 150.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso, sulla scorta di un verbale bilaterale sottoscritto tra le Parti.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5. RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile purché l'Assicurato e/o l'Utilizzatore, a sua volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

6. PRECISAZIONE

A parziale deroga delle C.G.A., le condizioni sempre operanti sono quelle indicate ai punti: 2 – 3 – 6

7. ESCLUSIONI

Gli articoli 2 e 20 delle condizioni generali di assicurazione si intendono abrogati e sostituiti dal seguente:

a) verificatisi in occasione di:
   1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca,guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
   2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
   3) variazione delle falde freatiche
   4) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
   5) montaggi, smontaggi e collaudi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; a meno che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b) causati da o dovuti a:

1) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, alterazioni di colore, cambio di qualità, mescolanza semprechè non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tale caso la Società indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
2) dolo *dell'Assicurato* o dei soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante nonché frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, destrezza da parte dell'Utilizzatore;
3) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchinari;
4) danni indiretti da qualsiasi causa originati, salvo i maggiori costi assicurati alla condizione speciale C;
5) difetti noti al *Contraente* o all'Utilizzatore, loro Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della *polizza*;
6) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
7) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
8) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
9) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo;
10) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (salvo quelli conseguenti ai beni assicurati e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio);
11) di fenomeno elettrico e/o guasti meccanici e/o elettrici;
12) a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati.
13) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
14) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico del bene.

8. ESCLUSIONI

La Società non indennizza:

a) i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali
b) i natanti ed i beni su di essi installati
c) gli aeromobili ed i beni su di esse installati
d) gli autoveicoli ed i mezzi di trasporto targati
e) i containers
f) i telefoni cellulari.

10. PRECISAZIONE BENI ASSICURATI

Si precisa che sono assicurati tutti i Caterpillar Finanziati, anche quelli aventi targa gialla ad esclusi comunque dei danni riconducibili alla circolazione stradale ai sensi della Legge 990.

11. PRECISAZIONE SU DIRITTO DI RECESSO (COME DA APP 01 DEL 10/04/13)

A parziale deroga di quanto disciplinato dall'Art. 17 – "Durata, effetto e scadenza della copertura" delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per entrambe le sezioni si conviene tra le parti che l'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l'Assicurato sopporta l'onere del premio (corrisposto alla Società in soluzione unica anticipata per l'intera durata della copertura assicurativa inizialmente prevista nella comunicazione di cui alla G.G.A. n° 16 – "Disciplina del contratto") solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, alla data dell'esercizio della facoltà di recesso.

12. DISCIPLINA PER GESTIONE BENI RIFINANZIATI

Si conviene tra le parti che potranno essere inseriti in copertura a norma della presente convenzione anche beni in locazione oggetto di rifinanziamento da parte della Contraente.

In caso di inserimento in copertura assicurativa di beni inquadrabili nella casistica di cui sopra, ferma l'assoluta necessità che essi rispondano alle caratteristiche previste per l'assicurabilità a norma della presente convenzione, ad integrazione della C.G.A. n° 3 – "Somme assicurate"– Sezione I – "Danni alle cose" la somma assicurata per detti beni dovrà corrispondere al valore rifinanziato dalla Contraente per gli stessi.

13. PRECISAZIONE SOSTITUZIONE DI POLIZZA

I contratti di leasing, assicurati già con polizza n. 920A6534, mantengono la copertura assicurativa sulla nuova polizza "senza soluzione di continuità"

Relativamente al prolungamento di contratti di leasing, assicurati già con polizza n. 920A6534, si provvederà alla emissione di una appendice riportante i dati relativi al macchinario/contratto, con premio relativo periodo di prolungamento, che verrà regolato in sede di regolazione quadrimestrale.

14. CPA 1 BIS- FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO (COME DA APP 16 E 37)

Con app 16: Si prende atto che, ad integrazione di quanto riportato nella Condizione Particolare Aggiuntiva n°1 – "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", la riduzione dello scoperto applicabile per ciascun sinistro da evento sociopolitico (fermo il minimo pari a € 2.500,00), prevista da detta Condizione Particolare Aggiuntiva qualora il bene assicurato sia dotato di impianto antifurto Meck Lock o Cat MSS, sarà applicata anche nel caso in cui il bene assicurato sia dotato di impianto antifurto Product Link.

La presenza dell'impianto antifurto Product Link sui beni assicurati dovrà essere dimostrabile con apposita documentazione come già previsto dalla Condizione Particolare Aggiuntiva n°1 – "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" per gli impianti antifurto Meck Lock e Cat MSS.

Si precisa infine che, come già previsto dalla Condizione Particolare Aggiuntiva n°1 – "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", per ciascun sinistro da furto che colpisca i modelli definiti "FUORI SAGOMA" sarà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000,00 indipendentemente dal fatto che detti modelli "FUORI SAGOMA" siano dotati o meno di impianto antifurto.

Con app 37: Si precisa che la franchigia per danni da Furto agli enti "in sagoma" si intende pari a: scoperto 25% minimo € 5.000,00 indifferentemente che vi sia o meno l'antifurto installato.

15. TIPOLOGIA DI COPERTURA (COME DA APP 26)

1. Opzione A) – Attivazione condizione speciale D (*) - garanzia limitata, alle seguenti condizioni:

indipendentemente dal fatto che si tratti di beni "in sagoma" o "fuori sagoma": Deducibile per ciascun sinistro indennizzabile che colpisca i beni entrati in copertura con l'opzione A): scoperto 35% col minimo di € 5.000,00;

(*) condizione speciale D: la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

2. Opzione B) – condizioni All Risks come in corso, con polizza n. 920A9038, ad eccezione di:

a) Deducibile per danni da eventi sociopolitici per beni "in sagoma":

- senza antifurto: scoperto 25% minimo € 2.500,00

- con antifurto: scoperto 15% minimo € 2.500,00

3. Dovrà essere espressamente indicato nel file di riepilogo mensile l'opzione di riferimento.

16. ATTIVAZIONE RCT (COME DA APP 70)

Si procede all'attivazione dal 01/10/2016 della Sezione II Responsabilità Civile della Proprietà alle seguenti condizioni:

Massimale: € 5.000.000,00 per sinistro e € 15.000.000,00 in aggregato annuo

Franchigia € 5.000,00.

17. VARIAZIONE DEDUCIBILI ENTI IN SAGOMA (COME DA APP 143)

Per furto: scoperto 20% minimo € 2.500,00;

Per Sociopolitici, atti vandalici e/o dolosi: scoperto 20% minimo € 2.500,00;

Per ogni altra causa: scoperto 10% minimo € 2.500,00.